REGOLAMENTO (CEE) N. 1183/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1986

che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86 prevede l'elaborazione di un bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato spagnolo ; che è opportuno elaborare un bilancio distinto a seconda che si tratti di olio di girasole, di altri oli fluidi o di altri oli destinati all'alimentazione umana oppure di oli destinati a fini diversi dall'alimentazione umana ;

considerando che, ai fini dell'elaborazione di ciascun bilancio, è opportuno prendere in considerazione i semi sulla base della loro resa in olio ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di rivedere il bilancio su base trimestrale ; che conseguentemente, per ciascuna categoria di olio, il massimale annuo delle importazioni da autorizzare, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86, deve essere frazionato per trimestre ;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 475/86, quando il massimale annuo è raggiunto la Spagna sospende il rilascio dei documenti d'importazione ; che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento citato prevede la possibilità di derogare a tale sospensione qualora l'operatore si impegni ad esportare un quantitativo equivalente di prodotti ; che è pertanto opportuno distinguere tra importazioni « semplici » e importazioni « compensate » ;

considerando che è opportuno fissare l'importo della cauzione che l'operatore è tenuto a costituire al momento della presentazione della domanda di documento d'importazione o di esportazione « semplice » o « compensata » ;

considerando che, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, le domande d'importazione o di esportazione possono superare il massimale fissato per il trimestre in causa ; che è conseguentemente opportuno prevedere un metodo che consenta di soddisfare ciascuna domanda senza discriminazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 475/86, la ripartizione tra gli operatori spagnoli del quantitativo di olio di soia che può essere immesso in consumo è effettuata sulla base della situazione esistente prima dell'adesione e delle vendite all'esportazione realizzate nel corso di ogni anno ; che è conseguentemente opportuno assegnare a ciascun operatore un quantitativo in funzione, da un lato, dei quantitativi assegnatigli nel 1984/1985 nell'ambito del regime nazionale in vigore prima dell'adesione, diminuito gradualmente nel corso degli anni successivi e, dall'altro, della ripartizione tra gli operatori del quantitativo residuo proporzionalmente ai quantitativi esportati da ciascuno di essi nel corso dell'anno precedente ;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 prevede, in caso di bilancio eccedentario, la concessione di un aiuto compensativo per i semi di girasole, di colza e di ravizzone raccolti in Spagna e utilizzati per la produzione di olio destinato all'esportazione ; che è conseguentemente opportuno precisare le modalità per il calcolo dell'importo dell'aiuto ;

considerando che, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 475/86, il controllo dei prezzi al consumo può essere effettuato mediante la fissazione dei prezzi limite o mediante la compensazione della differenza tra i prezzi spagnoli e quelli dei prodotti importati ; che è opportuno fare ricorso alla seconda di queste possibilità prevedendo l'applicazione di un contributo fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo dell'olio di soia praticato in Spagna nel 1984/1985 e, dall'altro, il prezzo dell'olio importato in Spagna in provenienza dai paesi terzi ; che tale contributo non è tuttavia riscosso per taluni oli utilizzati nella fabbricazione di prodotti non destinati all'alimentazione umana ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Bilancio

Articolo 1

1. Per ogni anno civile è elaborato, alle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86, un bilancio preventivo per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti seguenti :

a) olio di girasole destinato all'alimentazione umana ;

b) oli elencati nell'allegato I, destinati all'alimentazione umana ;

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

c) altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana ;

d) oli e grassi destinati a fini diversi dall'alimentazione umana.

2. Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui al paragrafo 1, il bilancio preventivo è elaborato anteriormente al 1° dicembre per l'anno successivo. Tuttavia, il primo bilancio, relativo al periodo 1° marzo — 31 dicembre 1986, è elaborato anteriormente al 1° aprile 1986.

3. Se necessario, il bilancio è riveduto ogni trimestre e per la prima volta anteriormente al 1° giugno 1986 ; in tale occasione, si terrà conto dei quantitativi importati dal 1° marzo al 31 marzo 1986.

4. Un bilancio definitivo è elaborato entro i quattro mesi successivi alla fine dell'esercizio.

Articolo 2

1. Ai fini dell'elaborazione di ciascun bilancio, i semi sono valutati sulla base del loro tenore di olio, fissato forfettariamente nell'allegato II. Dell'allegato II si tiene altresì conto per l'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 11 e 15 del regolamento (CEE) n. 475/86.

2. Sono così fissati annualmente :

— per ciascun olio o gruppo di oli di cui all'articolo 1, i quantitativi da immettere in consumo, determinati conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 475/86 ;

— i massimali annui delle importazioni ;

— il massimale di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 ;

— il quantitativo di olio di soia immesso in consumo sul mercato spagnolo.

TITOLO II

Importazioni

Articolo 3

1. Per ciascun olio o gruppo di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il massimale annuo delle importazioni da autorizzare, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86, è riveduto contemporaneamente al bilancio.

Tale massimale è fissato a zero per i prodotti o gruppi di prodotti il cui bilancio è eccedentario.

2. Il massimale di cui al paragrafo 1 è frazionato per trimestre, salvo per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 1986.

3. Tuttavia, non si applica alcun massimale all'importazione dei prodotti della sottovoce tariffaria 12.01 B della tariffa doganale comune destinati al consumo umano come tali. La Spagna prende le misure necessarie per garantire che i prodotti in causa siano effettivamente utilizzati a tal fine.

Articolo 4

1. Le domande di documento d'importazione sono presentate all'organismo designato dalle autorità spagnole. Nelle domande sono indicati la voce tariffaria e il quantitativo del prodotto da importare nonché l'olio o il gruppo di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al quale si riferiscono. Se, al momento della presentazione della domanda, tale gruppo non è stato ancora determinato, l'organismo competente lo considera provvisoriamente destinato all'alimentazione umana. Per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, il riferimento all'olio o al gruppo di oli è sostituito dall'indicazione della destinazione. Le domande sono accompagnate dall'impegno di realizzare, durante il periodo di validità del documento, l'operazione completa, sia che si tratti :

— di importazioni « semplici », o

— di importazioni « compensate », per le quali l'importazione oggetto della domanda sarà seguita da una esportazione compensatrice senza beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 12.

2. Le domande sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione il cui importo per tonnellata di olio o di equivalente-olio da importare è fissato a :

— 40 ECU per le importazioni « semplici » ;

— 650 ECU per le importazioni « compensate ».

Per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, la cauzione è fissata a 200 ECU/t di semi.

Tuttavia, per le importazioni « compensate », la Spagna puó dispensare dalla costituzione della cauzione di cui al secondo trattino del primo comma gli operatori che offrono garanzie sufficienti di solvibilità e che sono a tal fine riconosciuti.

Il riconoscimento deve essere concesso senza discriminazione tra gli operatori della Comunità.

3. Se, rispetto ai quantitativi previsti, l'operazione è realizzata entro il termine prescritto a concorrenza :

— del 95 % o più : l'impegno si considera adempiuto ;

— del 45 % o meno : l'impegno si considera non adempiuto e la cauzione viene incamerata ;

— dal 45 % al 95 % : l'impegno si considera parzialmente adempiuto e la cauzione viene svincolata proporzionalmente alla percentuale di realizzazione maggiorata di 5 punti. Tuttavia, in caso di forza maggiore, la Spagna può prorogare il termine o sopprimere l'obbligo.

In caso di mancata osservanza, totale o parziale, dei propri impegni, l'operatore riconosciuto è tenuto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, a versare un importo pari a quello della cauzione che sarebbe stata incamerata in applicazione dei commi precedenti.

4. La Spagna fissa le altre modalità per la realizzazione delle importazioni « compensate » di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Per le importazioni « semplici », l'organismo competente rilascia i documenti a decorrere dal primo giorno del secondo mese di ciascun trimestre, proporzionalmente alle domande ricevute sino al venticinquesimo giorno del mese precedente.

2. Se il totale delle domande presentate eccede il massimale fissato per il trimestre in causa, ogni domanda è soddisfatta entro il limite di uno stesso massimale, determinato in modo da assegnare soltanto il 50 % del quantitativo totale, mentre il restante 50 % è ripartito proporzionalmente alle domande non ancora soddisfatte.

Tuttavia, per le domande presentate nell'aprile 1986, il massimale da prendere in considerazione è quello fissato per il periodo 1° marzo — 30 giugno 1986.

3. Se il totale delle domande non esaurisce il massimale fissato, le domande stesse vengono soddisfatte nella loro totalità.

Analogamente, le domande presentate dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte in ordine cronologico della presentazione sino ad esaurimento del massimale. Se, nel corso del trimestre, il massimale non viene raggiunto, il quantitativo non assegnato è riportato al trimestre successivo.

4. Il periodo di validità dei documenti è fissato a tre mesi. Tuttavia, onde evitare operazioni speculative, tale periodo può essere ridotto, in circostanze eccezionali e per casi limite, sino a un mese. La Spagna ne informa senza indugio la Commissione.

5. Se il documento è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello domandato, la cauzione è modificata in conformità.

Articolo 6

1. Per le importazioni « compensate », l'organismo competente rilascia i documenti via via che le domande vengono presentate, sempreché :

— il prodotto oggetto di esportazione e quello oggetto della domanda d'importazione appartengono allo stesso gruppo per il quale è stato fissato il massimale di cui all'articolo 4 e, nel caso del girasole, fatta salva l'osservanza dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 475/86 ;

— i quantitativi di prodotti da importare e da esportare, valutati sulla base del tenore di olio di cui all'allegato II, siano equivalenti.

2. Il periodo di validità del documento è fissato a sei mesi.

TITOLO III

Misure relative alla soia

Articolo 7

La cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 475/86 è fissata a 450 ECU/t di olio di soia. Tuttavia, la Spagna può dispensarne gli operatori che offrano garanzie sufficienti di solvibilità e che sono a tal fine riconosciuti.

Il riconoscimento deve essere concesso senza discriminazioni tra gli operatori della Comunità.

L'olio di soia deve essere esportato entro un termine di 6 mesi a decorrere dall'importazione dei semi.

La cauzione è svincolata — o, per quanto riguarda gli operatori riconosciuti, l'operatore è liberato dal suo impegno — alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 8

1. Il quantitativo massimo di olio di soia che ciascun operatore è autorizzato a immettere in consumo in Spagna nel corso di un anno è la somma di due elementi :

— il primo elemento è rappresentato dal quantitativo medio assegnato dal 1981 al 1984 nell'ambito del regime nazionale in vigore prima dell'adesione, diminuito di 1/5 nel 1986, di 2/5 nel 1987, di 3/5 nel 1988 e di 4/5 nel 1989 ; per il 1990 tale quantitativo è uguale a zero ;

— il secondo elemento risulta dalla ripartizione tra gli operatori, proporzionalmente ai quantitativi esportati da ciascuno di essi nel corso dell'anno precedente, del quantitativo non assegnato in conformità del primo trattino.

Tuttavia, per il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1986, il quantitativo da assegnare è pari ai 10/12 del risultato dell'applicazione dei due trattini precedenti.

2. Le assegnazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate sotto forma di documento di immissione in consumo il cui periodo di validità è fissato a tre mesi, rilasciato a richiesta dell'interessato, entro il limite dei quantitativi definiti al paragrafo 1.

3. I quantitativi per i quali è stato rilasciato un documento ma che non sono stati immessi effettivamente in consumo entro i termini prescritti non possono essere riportati al periodo successivo.

TITOLO IV

Esportazioni

Articolo 9

1. Le domande di documento di esportazione sono presentate all'organismo competente. Esse sono accompagnate dall'impegno di realizzare, durante il periodo di validità del documento, l'esportazione del quantitativo indicato nella domanda.

2. Le domande sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 1 ECU per tonnellata di olio o di equivalente-olio da esportare. La garanzia viene svincolata alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ; le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, si applicano per quanto di ragione.

Articolo 10

Ove venga deciso di applicare l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 475/86, le condizioni per il rilascio dei documenti di esportazione, in particolare dei documenti di esportazione « compensata », sono fissate contemporaneamente.

Articolo 11

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1] sono applicabili alle cauzioni di cui agli articoli 4, 7 e 9, fatte salve le disposizioni particolari ivi previste.

L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento citato consiste nella realizzazione dell'operazione e delle operazioni d'importazione e di esportazione entro i termini prescritti.

TITOLO V

Misure connesse

Articolo 12

L'importo massimo dell'aiuto che la Spagna è autorizzata a concedere in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 475/86 è fissato a 22,8 ECU/t di olio di soia. Nel corso di un anno, l'aiuto può essere concesso per un quantitativo non superiore alla media dei quantitativi esportati nel corso degli anni 1981—1985. La Spagna comunica alla Commissione l'importo dell'aiuto eventualmente concesso.

Articolo 13

1. In caso di applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, l'aiuto compensativo di cui allo stesso articolo è fissato dalla Commissione. L'importo di tale aiuto è pari a quello dell'aiuto di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione [2], per i semi prodotti in Spagna e trasformati in un altro stato membro, diminuito dall'incidenza dei dazi doganali riscossi dalla Spagna all'importazione dai paesi terzi del quantitativo di panelli corrispondenti ai semi utilizzati. Il quantitativo che può beneficiare dell'aiuto compensativo è riveduto contemporaneamente al bilancio di cui all'articolo 1.

2. L'aiuto viene concesso a richiesta dell'interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2681/83; tuttavia le condizioni per il pagamento dell'aiuto, di cui all'articolo 25, paragrafo 2, di detto regolamento, sono completate dalla constatazione dell'avvenuta esportazione del quantitativo di olio equivalente, in conformità dell'allegato II del presente regolamento, ai semi in causa.

3. Le domande sono accolte giorno per giorno, secondo l'ordine cronologico della loro presentazione, entro il limite dei massimali di cui all'articolo 2, paragrafo 2; quando il massimale è raggiunto, le domande della giornata sono accolte proporzionalmente.

Articolo 14

1. Per il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1986, il contributo di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 475/86 è applicato:

— all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento;
— all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati, sulla base del loro tenore di olio fissato nell'allegato II.

Le operazioni effettuate nell'ambito di un'operazione « compensata » non sono soggette alla riscossione del contributo, salvo se i prodotti esportati nel quadro di tale operazione sono semi di colza o di soia prodotti in Spagna.

2. Il contributo, espresso in ECU/t di equivalente-olio, è fissato dalla Commissione sulla base della differenza tra:

— da un lato, il prezzo dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985,
— e, dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi.

3. Il contributo è fissato il primo giorno di ciascun mese; tuttavia, in caso di sensibile evoluzione del mercato, la Commissione può modificarne l'importo nel corso del mese.

4. Il contributo non è riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III.

Articolo 15

La Spagna comunica alla Commissione:

1. entro 15 giorni, per il mese precedente:

   per prodotto e gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e per categoria di documenti, i quantitativi di equivalente-olio:

   a) per i quali sono stati richiesti documenti, nonché il numero di domande presentate,
   b) per i quali sono stati rilasciati documenti, nonché il numero di domande presentate;

2. ogni mese, per il mese precedente:

   per prodotto o gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i quantitativi di equivalente-olio:

   a) effettivamente importati,
   b) effettivamente esportati;

3. entro 30 giorni, per il trimestre precedente, e a decorrere dal 1° luglio 1986:

   per prodotto e per categoria di documenti, i quantitativi di equivalente-olio per i quali la cauzione è stata incamerata;

4. ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di olio di soia immessi in consumo;

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
[2] GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

5. se del caso, ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di olio di soia che hanno beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 12;

6. per l'aiuto compensativo di cui all'articolo 13, le informazioni previste dal regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione (1);

7. senza indugio, l'organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

8. le condizioni per il riconoscimento degli operatori di cui agli articolo 4 e 7, nocché gli eventuali casi di rifiuto di riconoscimento;

9. senza indugio, le misure prese in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1986.

Tuttavia, gli articolo 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

Oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Olio di cotone
Olio di soia
Olio di arachidi
Olio di cartamo
Olio di colza, di ravizzone e di senape
Olio di sesamo
Olio di vinaccioli
Olio di granturco (di germi di granturco)

---

(1) GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 15.

ALLEGATO II

A

Semi e frutti oleaginosi e loro farine non disoleate	Resa in olio (%)
Girasole	40
Colza	39
Soia	17,5
Arachidi	45
Cartamo	35
Cotone	15
Copra	64
Palmisti	46
Lino	37
Ricino	45
Vinaccioli	14

Se del caso, le rese in olio degli altri semi e frutti oleaginosi sono fissati dalla Spagna. Tali rese devono essere rappresentative di quelle ottenute nei frantoi della Comunità.

B

Prodotti	Tenore di olio (%)
ex 15.13 Margarina	82

ALLEGATO III

Prodotti esonerati dal contributo di cui all'articolo 14

Codice Nimexe	Rinvio alla tariffa doganale comune	Suddivisione statistica	Designazione delle merci
	12.01		Semi e frutti oleosi, anche frantumati :
	B		altri :
		I	Arachidi : destinate al consumo come tali
12.01-48		V	Semi di ricino
12.01-52		VI	Semi di lino
12.01-56		VIII	Semi di senape
12.01-62		X	Semi di canapa
12.01-64		XI	Semi di girasole, destinati al consumo come tali
12.01-68		XIII	Semi di sesamo, destinati al consumo come tali
15.07-14	B		Oli de legno di Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica ; cera di mirica e cera del Giappone
	C		Olio di ricino ;
	D		altri oli :
	I		destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana